

FAQ

1 –

D: Un'impresa già costituita o uno studio professionale possono presentare domanda come promotori di impresa al fine di costituire una nuova società?

R: NO.

Un'impresa già costituita ed uno studio professionale dovranno presentare domanda come soggetto giuridico in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, ivi compreso essere costituiti ed iscritti od aver iniziato l'attività professionale da meno di 12 mesi alla data di apertura dei termini di presentazione (04/07/2024) e il possesso di un codice ATECO ammissibile.

Qualora i soci intendano costituire una nuova società operante nel settore culturale dovrà presentare domanda una persona fisica quale promotore di impresa provvedendo a compilare l'Allegato A5.

2 –

D: La persona fisica già titolare/socia di altra impresa non del settore delle imprese culturali/creative/dell'audiovisivo può presentare domanda come promotore?

R: il bando non pone alcun limite in merito alla costituzione di imprese culturali da parte di soggetti già titolari di altre attività imprenditoriali. Si ricorda quanto previsto per i promotori di impresa ai sensi dell'articolo 4 del bando.

L'impresa che verrà costituita dal promotore che ha presentato domanda, a pena di decadenza dal contributo e conseguente revoca totale dello stesso, deve essere costituita esclusivamente dalle persone fisiche e/o giuridiche indicate nella domanda di sostegno, nonché mantenere la forma giuridica, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la ripartizione delle azioni o delle quote sociali e la composizione degli organi di amministrazione indicate nella domanda medesima. Tali informazioni dovranno essere inserite nell'Allegato A5 al bando.

3 –

D: Un'impresa costituita da oltre 12 mesi alla data di apertura del bando, ma registrata come attiva da meno di 12 mesi presso il registro della camera di commercio è ammissibile?

R: No. Alla data del 04/07/2024 l'impresa non deve essere costituita ed iscritta al registro imprese od al REA da più di 12 mesi. Lo stato di attività non è a tal fine dirimente. L'impresa dovrà essere attiva alla data di presentazione della domanda.

4 –

D: Con riferimento ai criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'art.11 del bando, per quanto riguarda quelli di cui alla lettera a) si parla sempre di promotore d'impresa. Nel caso di società già costituita è da considerarsi come promotore il titolare/amministratore/legale rappresentante?

R: i requisiti cui fa riferimento il criterio di valutazione sono quelli dei titolari dell'impresa (soci) quindi nel caso di società già costituite dei componenti la società stessa.

5 –

D: Due liberi professionisti che decidono di creare una nuova impresa, possono configurarsi come promotore d'impresa?

R: la domanda di sostegno andrà presentata da uno dei due professionisti in qualità di persona fisica indicando l'altro nell'Allegato A5 quale altro socio della costituenda società

6 –

D: Uno o più libero/i professionista/i che hanno aperto partita IVA da oltre 12 mesi alla data di apertura del bando, possono presentare domanda come persone fisiche?

D: Nel caso di liberi professionisti con P.IVA attiva da oltre 12 mesi, è possibile presentare in qualità di promotore di impresa con impegno a costituire una società?

R: il professionista che intenda avviare una nuova attività imprenditoriale in ambito culturale potrà presentare domanda anche qualora risulti titolare di una propria attività attiva da oltre 12 mesi. In tal caso dovrà presentare domanda come persona fisica e come promotore d'impresa.

In merito il bando dispone all'art.4, comma 1, lettera c) che sia la persona fisica a presentare domanda in qualità di promotore di impresa con impegno a costituire una società. Quindi in tal caso il libero professionista deve agire appunto come persona fisica e non come libero professionista.

7 –

D: Due società anche se collegate possono fare due domande per due progetti differenti anche se i soci sono gli stessi?

R: il bando non pone limiti a riguardo. Si ricorda di verificare in ogni caso il possesso per ciascuna impresa dei requisiti di cui all'articolo 4 per le imprese già costituite.

8 –

D: La domanda di sostegno può essere presentata da una società che intenda avviare un'attività culturale?

R: NO. Le imprese già costituite possono presentare domanda se già in possesso dei requisiti per loro previsti dall'articolo 4.

In caso di attività da avviare la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente dalla persona fisica che intenda costituire una nuova società nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e 14.

9 –

D: l'art. 14, comma 2, del Bando prevede che “prima dell'erogazione del saldo, alle imprese ammesse ai benefici non saranno consentite modifiche della compagine societaria, salvo che per permettere l'ingresso di nuovi soci”.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che “qualora, dopo il provvedimento di concessione e/o dopo la costituzione in qualità di impresa (...) e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso

dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando”:

Si può presentare domanda come promotore di una nuova impresa individuale e – assegnato il contributo e prima dell'erogazione del saldo – conferirla in una società senza perdere il beneficio eventualmente assegnato?

Rimane valido il requisito della lettera di referenze rilasciato al promotore, senza che la società subentrante debba avere il criterio $PN > (SP-I)/2$?

R: Qualora la domanda sia presentata da un promotore d'impresa questi deve procedere con la costituzione di un'impresa come prevista dall'Allegato A5 entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettera e) dunque, l'impresa deve risultare iscritta e attiva alla CCIAA nella forma giuridica indicata in domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità. Il citato caso di subentro regolato dall'articolo 14, comma 3 (fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo), prevede che qualora l'impresa così costituita incorra in una delle modifiche societarie lì citate tra la costituzione e registrazione in CCIAA e l'erogazione del saldo possa subentrare altro soggetto giuridico qualora rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui all'articolo 4 (per la sua fattispecie) e assuma gli obblighi a carico del beneficiario indicati all'art.13.

Ai fini della sostenibilità finanziaria il nuovo soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per il caso in questione.

11 –

D: “l'articolo 4 del bando prevede alla lettera f) Ambiti di attività economiche ammissibili che l'impresa richiedente debba esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario. Nel caso di Promotori di impresa andrà specificato, tra quelli ammissibili, il codice ATECO con il quale si chiederà l'iscrizione al Registro Imprese. In caso di più Codici ATECO è necessario specificare quello al quale è legata la domanda di sostegno.”

Per i Promotori di impresa il codice ATECO ammissibile può essere anche il secondario o deve per forza essere il primario?

R: Il codice ATECO potrà essere un codice primario o secondario.

12 –

D: Nel caso di società già costituite le spese sono ammissibili successivamente all'apertura e registrazione dell'unità locale in Veneto, quindi anche prima della presentazione della domanda?

R: Sì. Le spese, conformemente all'articolo 6 e salvo quanto disposto dall'articolo 7 del bando, saranno ammissibili dalla data successiva al giorno di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (non sufficiente il solo REA), in qualità di impresa attiva e con sede operativa in Veneto.

13 –

D: Nel caso dei promotori di impresa:

- il promotore si intende solo uno o nel caso entrambi i soci?
- chi compila e firma digitalmente la dichiarazione degli intenti?
- chi entra nel SIU e compila la sezione anagrafica/legale rappresentante?

R: la domanda di sostegno dovrà essere presentata da uno solo dei due soggetti che saranno soci della costituenda società.

Chi viene individuato quale promotore e dunque soggetto che presenta la domanda, sarà il soggetto che deve sottoscrivere la domanda ed i relativi allegati che prevedono la firma, incluso l'allegato A5. Tale soggetto dovrà essere indicato nel quadro Legale rappresentante di SIU.

Qualora nessuno dei due sia in possesso della firma digitale potrà essere presentata domanda sempre dal soggetto individuato quale promotore sottoscrivendola mediante procura (Allegato A3 al bando). La dichiarazione di intenti dovrà comunque essere sottoscritta olograficamente dal soggetto che presenta domanda (il codice fiscale cui è intestata).

14 –

D: In caso di promotori dovrà essere indicata la sede legale o la sede in cui verranno effettuati gli investimenti?

R: l'articolo 3 comma 4 del bando prevede che si indichi una sede presunta di realizzazione degli investimenti, questa dovrà essere definitivamente dichiarata con la prima domanda di pagamento. Si ricorda quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del bando: l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di iscrizione della sede in visura (con impresa iscritta al registro imprese ed attiva).

15 –

D: Qual è la data ultima di conclusione dei progetti? Il 31 ottobre o il 3 novembre 2026?

R: La scadenza ultima è martedì 3 novembre 2026. Il bando all'articolo 14 riporta un refuso indicando la data del 31 ottobre 2026.